GENERAVALORE
Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

Mod. GVGVAL - ed. 03/2024

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 04/03/2024

GENERALI

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	Per la prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Comparto di OICR	Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi a versare il relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Data di valutazione	Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio nel caso del Documento Unico di Rendicontazione inviato annualmente da Generali Italia, è la data cui si riferisce il documento stesso.
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
OICR	Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.
Recesso	Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
SICAV	Società di Investimento a Capitale Variabile; ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto offrendo al pubblico le proprie azioni.
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del comparto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.
Valore complessivo netto dell'OICR	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valorizzazione	Determinazione del valore di quote di OICR.
Volatilità	Livello probabile delle oscillazioni del valore delle quote degli OICR; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

GENERAVALORE prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), Generali Italia paga al beneficiario (→ Definizioni) una prestazione in euro in forma di capitale determinata:

- in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata (→ Definizioni)
- in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati OICR (→ Definizioni).

Questa prestazione può essere integrata con una o più **assicurazioni facoltative**, che prevedono prestazioni **complementari**.

Assicurazione principale

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**, che è investito, al netto dei costi (→ art. 30) e della parte relativa alle eventuali assicurazioni complementari:
  - 40% nella gestione separata GESAV
  - 60% in quote di OICR su linee di investimento a scelta del contraente; su richiesta del contraente, una parte (83,33%) di questa componente può essere temporaneamente investita in gestione separata, per essere poi investita in OICR con trasferimenti programmati, secondo le condizioni del servizio "Bilancia" (→ art. 12)
- eventuali **premi unici aggiuntivi**, che vengono investiti, al netto dei costi (→ art. 30):
  - 40% nella gestione separata
  - 60% in quote di OICR, senza possibilità di investimento temporaneo in gestione separata
    Generali Italia può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

La parte di ogni premio investita nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**. Questo importo è indicato in polizza (→ Definizioni) per il premio unico iniziale e nelle singole quietanze per i premi unici aggiuntivi.

A ogni investimento in quote di OICR, Generali Italia comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 7)
- numero delle quote assicurate nei diversi comparti
- valore di ciascuna quota.

Art. 3 Prestazione e garanzia

Il capitale che Generali Italia paga in caso di decesso dell'assicurato è pari al valore del contratto (→ art. 4) alla data del decesso, a cui si aggiunge un incremento dello 0,2% sul valore in quote di OICR.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato (→ art. 2) riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali. La garanzia **non opera** per la componente in quote.

Incrementano il capitale assicurato:

- premi unici aggiuntivi (per la parte investita in gestione separata)
- trasferimenti dei rendimenti da quote di OICR verso la gestione separata (servizio "Consolida" → art. 10)

In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → art. 29; servizio "Pianifica" → art. 13) e in caso di attivazione del servizio "Bilancia", il capitale assicurato è riproporzionato.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e OICR) ed è la somma di:

a. valore in **gestione separata**:
   capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni)

b. valore in **quote di OICR**:
   capitale investito in quote di OICR alla data di valutazione o di evento (per es. decesso, riscatto, cambio linea di investimento), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento, dedotte le commissioni di gestione e amministrazione applicate da Generali Italia

c. valore in gestione separata **destinato all'investimento in quote** di OICR (se attivo il servizio "Bilancia"): capitale temporaneamente investito in gestione separata e non ancora trasferito ed investito in quote, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la clausola, fino alla data di valutazione

d. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi.

Art. 5 Clausola di rivalutazione

GENERAVALORE prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento disponibile in allegato e su www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione
È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→ art. 30), entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso la somma dei capitali assicurati rivalutati non può risultare inferiore alla somma dei rispettivi capitali assicurati iniziali, riproporzionata per effetto di eventuali riscatti parziali.

Rendimento
Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.
L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Per il calcolo del valore in gestione separata e del valore in gestione separata destinato all'investimento progressivo in quote (→ art. 12), l'anno preso a base è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a marzo 2022, alla ricorrenza di marzo 2023 l'anno considerato va dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Rivalutazione annuale
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto:

- i capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionati per effetto di eventuali riscatti parziali o dei servizi "Bilancia" e "Pianifica", sono rivalutati come descritto sopra
- ogni capitale assicurato, determinato da premi aggiuntivi o da consolidamento dei risultati positivi (→ art. 10) successivi alla ricorrenza annuale precedente e riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali o dei servizi "Bilancia" e "Pianifica", è rivalutato in relazione al periodo compreso tra la data di decorrenza del premio versato (o la data di effetto dell'allocazione in gestione separata → art. 10) e la ricorrenza annuale successiva.

Per stabilire ad una certa data di valutazione il valore in gestione separata e il valore in gestione separata destinato all'investimento progressivo in quote (→ art. 12), la rivalutazione si applica fino alla data stessa di valutazione (pro-rata).

Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato, per ogni comparto della linea prescelta, si calcola dividendo la parte di premio investita in tale comparto secondo la ripartizione prevista dalla linea, già al netto dei costi, per il valore unitario della quota del comparto stesso nel giorno di riferimento relativo al versamento del premio.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota → Definizioni) è effettuata ogni giorno, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Premi: secondo giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva[1].

Decesso: secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 23).

Riscatto; recesso (→ art. 28)**; disinvestimento relativo al servizio "Cambia linea"** (→ art. 14): secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta.

[1] Data di versamento del premio ed entrata in vigore sono definiti all'art. 26.

Se i comparti da cui disinvestire sono diversi da quelli previsti in questo documento, il giorno di riferimento può cambiare. In questo caso il contraente è informato prima.

Disinvestimento relativo al riassetto automatico della linea (→ art. 9): giorno indicato nell'appendice relativa alla determinazione delle prestazioni assicurate per effetto dell'operazione.

Servizio "Bilancia": giorno di valorizzazione coincidente con la data di effetto dell'operazione; se un comparto non prevede la valorizzazione in tale data: giorno di valorizzazione precedente.

Servizio "Pianifica": terzo giorno di valorizzazione successivo alla ricorrenza del contratto.

Calcolo dei risultati positivi e del rendimento relativamente al servizio "Consolida": giorno di valorizzazione dei risultati positivi e del relativo rendimento per ciascun comparto; se un comparto non prevede la valorizzazione in tale data: giorno di valorizzazione precedente.

Servizi "Consolida" e "Realizza" (→ art. 11): quarto giorno di valorizzazione successivo al giorno di ricorrenza settimanale in cui si effettua il monitoraggio del servizio "Consolida".

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno su www.generali.it.

Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede servizi attivati:

- direttamente da Generali Italia (→ artt. 9-10), per i quali è prevista una commissione di gestione, che è prelevata dal valore in quote di OICR, riducendone il numero. Il prelievo avviene ogni quattro mesi e comunque prima di ogni operazione; se è attivato il servizio "Bilancia", il prelievo avviene prima di ogni operazione bimestrale;
- **su richiesta** del contraente, senza costi aggiuntivi (→ artt. 11-13); per il servizio di cui all'art. 14, la prima operazione è gratuita, alle successive sono applicati i costi di cui all'art. 30.

Art. 8 Servizio "Opta"

Il contraente può scegliere fra due linee di investimento composte da OICR esterni selezionati da Generali Italia, che si differenziano per grado atteso di volatilità (→ Definizioni) delle quotazioni.

Linee di investimento attualmente previste:

- Linea **Challenge**. **Obiettivo**: cercare di contenere la volatilità annua entro il 12%. **Profilo di rischio** complessivo del contratto (linea Challenge associata a gestione separata GESAV): medio - basso.
- Linea **Challenge Plus**. **Obiettivo**: cercare di contenere la volatilità annua entro il 15%. **Profilo di rischio/rendimento** (linea Challenge Plus associata a gestione separata GESAV): potenzialmente più elevato del precedente.

La composizione delle linee è riportata nell'allegato 2 ed è sempre reperibile, aggiornata, sul sito di Generali Italia.

Generali Italia si riserva di collegare al contratto nuove linee di investimento.

Art. 9 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento

Le linee sono gestite per accrescere il valore dell'investimento nel medio periodo.

Per questo scopo, in funzione del contesto di mercato finanziario e del profilo di rischio dichiarato dal contraente, Generali Italia può **modificare l'allocazione** delle risorse all'interno della linea di OICR nei modi seguenti:

- variare in percentuale la distribuzione delle risorse tra i diversi OICR
- sostituire gli OICR
- sostituire la linea di investimento scelta
- trasferire temporaneamente le risorse nella gestione separata.

Generali Italia comunica ogni modifica al contraente.

Generali Italia, se nel corso della durata contrattuale modifica o sostituisce la linea di investimento collegata al contratto, effettua un **riassetto automatico** della linea mediante trasferimenti di quote idonei ad armonizzare l'investimento con la nuova composizione della linea. Le operazioni di disinvestimento e reinvestimento seguono queste regole:

- **disinvestimento**:
  avviene secondo il valore unitario delle quote dei singoli comparti alla prima data di valorizzazione utile successiva alla modifica della composizione della linea
- **reinvestimento**:
  - se in un comparto dello stesso OICR o di un OICR diverso, ma che consente contestuale disinvestimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento
  - in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento dei comparti.

I premi versati dopo il riassetto sono investiti nella linea modificata. Prima del riassetto sono prelevate le commissioni.

Non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza durante il riassetto; terminato il riassetto, le operazioni riprendono con la prima valorizzazione utile delle quote della linea modificata.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente con appendice.

Art. 10 Servizio "Consolida": consolidamento dei risultati positivi

Generali Italia monitora le linee di investimento; quando si realizza un **risultato positivo** almeno pari a quello definito di seguito alla voce "**esecuzione**", trasferisce automaticamente gli importi dalla linea di investimento nella gestione separata. Il trasferimento ha lo scopo di consolidare il rendimento, in quanto l'importo trasferito nella gestione separata è garantito al pari del premio inizialmente investito in essa (→ art. 3).

Definizioni usate nel meccanismo di esecuzione del consolidamento:

Risultato positivo
È la differenza, se positiva, tra il **valore** in quote di OICR in una data di valorizzazione e il relativo **premio riproporzionato**. Per calcolarlo, è utilizzata la data in cui almeno un comparto di OICR consente la valorizzazione. Se questa data non è utilizzabile (per esempio, perché festiva) per qualcuno dei comparti di OICR, si considera per essi il giorno di valorizzazione precedente.

Rendimento
Considerata la stessa data di calcolo del risultato positivo, è il rapporto in percentuale tra:
a. differenza tra il **valore** in quote di OICR e il relativo **premio riproporzionato**
b. relativo premio riproporzionato.

Se è attivo il servizio "Bilancia", può accadere che la data di valorizzazione del risultato positivo coincida con la data di trasferimento in quote. In questo caso il rendimento è calcolato dopo il trasferimento.

Premio riproporzionato
Inizialmente coincide con il premio investito in quote di OICR. Dopo ogni trasferimento verso la gestione separata, il numero di quote diminuisce a causa del trasferimento automatico, per cui il premio, al netto delle commissioni, è riproporzionato nella stessa misura in cui vengono diminuite le quote per effetto del trasferimento.

Monitoraggio ed esecuzione
Il monitoraggio per verificare le condizioni per eseguire il trasferimento:

- è settimanale a partire dalla data di decorrenza (→ Definizioni) del contratto
- riguarda gli ultimi 5 rendimenti della linea scelta che hanno data di valorizzazione coincidente o precedente al giorno di ricorrenza settimanale del contratto

Esempio: se il contratto ha decorrenza un mercoledì, ogni controllo riguarda gli ultimi 5 rendimenti che hanno data di valorizzazione coincidente o precedente al mercoledì di ogni settimana.

Il primo trasferimento verso la gestione separata è effettuato se tutti i 5 rendimenti sono almeno del +15% ("**variazione di applicazione automatica**"). Generali Italia può abbassare questo valore in qualsiasi momento.
Il massimo multiplo di questa variazione raggiunto o superato dal rendimento del quinto giorno è la **soglia raggiunta**.

Esempio: se il rendimento del quinto giorno è del +16%, la soglia raggiunta è +15%

Generali Italia effettua un nuovo trasferimento ogni volta che, ad un successivo monitoraggio, tutti i 5 rendimenti sono almeno pari a **variazione di applicazione automatica + soglia raggiunta** con l'ultima operazione di "Consolida".

Esempio: se l'ultima soglia raggiunta è +15%, il nuovo trasferimento avviene se tutti e 5 i rendimenti sono almeno del 30%.

La soglia raggiunta si aggiorna in questo modo a ogni operazione di "Consolida".

Importo trasferito
Generali Italia trasferisce in gestione separata il controvalore, nel relativo giorno di riferimento, di un numero di quote disinvestite, così calcolato:

- il **risultato positivo alla data di valorizzazione del quinto rendimento** è ripartito tra i comparti della linea in proporzione al loro controvalore
- gli importi ottenuti sono divisi per l'ultimo valore della quota nella stessa data
- si determina così il numero di quote da disinvestire per ciascun comparto
- il rapporto tra le quote da disinvestire e il numero totale delle quote assicurate è la **percentuale di disinvestimento**, che serve per calcolare di quanto viene ridotto il premio su cui calcolare il rendimento (**premio riproporzionato**)
- prima di eseguire il trasferimento Generali Italia preleva le commissioni.

Esempio: se il valore in quote è € 1.500 a fronte di un premio investito di € 1.000, il risultato positivo è € 500; pertanto, la percentuale da disinvestire da ciascun comparto di OICR ed utile al calcolo del premio riproporzionato è del 33,33%.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente con appendice del contratto.

Art. 11 Servizio "Realizza": pagamento di risultati positivi

Può essere attivato in qualsiasi momento a richiesta del Contraente.

Riguarda i risultati positivi che potrebbero essere oggetto del servizio "Consolida" e che hanno **controvalore uguale o superiore a € 200**, al netto delle commissioni.
Questi risultati positivi (calcolati come da art. 10) non sono trasferiti in gestione separata e quindi consolidati, ma sono pagati con bonifico su conto corrente intestato al contraente.

Se invece i risultati positivi hanno valore inferiore a € 200, sono trasferiti in gestione separata, come previsto dal servizio "Consolida".

Prima del pagamento sono prelevate le commissioni.

Il contraente può disattivare il servizio e può riattivarlo solo dall'annualità successiva.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente con appendice.

Art. 12 Servizio "Bilancia": investimento progressivo in quote

Può essere attivato su richiesta del contraente solo quando sottoscrive il contratto. Riguarda il premio unico iniziale: sono esclusi quindi i premi unici aggiuntivi.

La componente del premio unico iniziale destinata all'investimento in quote di OICR è in parte inizialmente investita in gestione separata; per poi essere in modo progressivo trasferita automaticamente in quote nella linea scelta dal contraente, fino a completare l'operazione alla fine del secondo anno.

Ripartizione iniziale
Se il contraente sceglie questo servizio, la componente del premio unico iniziale destinata all'investimento in quote (60% del premio → art. 2) è così ripartita:

- 20% in quote di OICR
- 80% in gestione separata: investimento temporaneo per conservare gli importi in attesa che siano progressivamente investiti in quote di OICR ("valore in gestione separata destinato all'investimento in quote").

Esempio:
Premio unico iniziale: € 10.000
Cifra fissa: € 150
Diritti di emissione: € 10
Premio da investire: € 10.000 - €150 - €10 = € 9.840

- 40% nella gestione separata = 40% di € 9.840 = € 3.936
- 60% in quote di OICR = 60% di € 9.840 = € 5.904

Con l'attivazione del servizio "Bilancia" la parte destinata all'investimento in quote di OICR viene così ripartita:

- 83,33% in gestione separata = 83,33% di € 5.904 = € 4.919,80 (da investire progressivamente in quote di OICR nel corso dei successivi 2 anni)
- 16,67% in quote di OICR = 16,67% di € 5.904 = € 984,20 (investiti subito in quote di OICR)

Pertanto il premio unico iniziale di € 10.000 è inizialmente investito come segue:

- € 3.936 + € 4.919,80 = € 8.855,80 in gestione separata = 90% di € 9.840

Esecuzione
I trasferimenti iniziano dalla fine del secondo mese di decorrenza del contratto; proseguono in modo automatico ogni 2 mesi, per 12 operazioni.

La **data effetto** di ogni trasferimento coincide con la ricorrenza bimestrale del contratto; se la data effetto è l'ultimo giorno di un mese (es. 31), negli altri mesi coincide con il 31 o con la prima data utile precedente (28 o 29 per febbraio, 30 per aprile, giugno, settembre).

Esempio: data del contratto 2 gennaio: ricorrenze bimestrali al 2 marzo, 2 maggio … ; data del contratto 31 ottobre: ricorrenze bimestrali al 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile …

Per ogni trasferimento, a ciascuna data si raggiungono questi valori percentuali minimi di investimento in quote:

	alla decorrenza	alla data effetto n.

	del contratto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% minima in quote	16,67	23,61	30,56	37,50	44,44	51,39	58,33	65,28	72,22	79,17	86,11	93,06	100,00

Per calcolare la percentuale investita in quote (per numero e quindi anche per valore) e dunque l'importo da trasferire:
- il valore di ciascuna quota è valutato nel giorno di riferimento
- il valore in gestione separata destinato all'investimento progressivo in quote è valutato alla data effetto del trasferimento.

La rivalutazione considerata nel calcolo del valore in gestione separata di cui sopra è riconosciuta solo sull'importo trasferito.

Conclusione anticipata
Il contraente può chiedere la conclusione anticipata del servizio almeno 7 giorni prima della data di effetto del trasferimento programmato; in questo caso, alla prima data effetto utile successiva alla richiesta, il "valore in gestione separata destinato all'investimento in quote" è trasferito in un'unica soluzione.

Esempio: data di decorrenza del contratto 2 gennaio: ricorrenze bimestrali al 2 marzo, 2 maggio…; Con data di richiesta della conclusione anticipata 16 aprile, data effetto del trasferimento 2 maggio; Con data di richiesta della conclusione anticipata 29 aprile, data effetto del trasferimento 2 luglio.

Art. 13 Servizio "Pianifica": pagamenti programmati

È un piano di riscatti automatici programmati, per erogare una volta l'anno l'importo chiesto dal contraente. A tali riscatti non sono applicati i costi amministrativi né le percentuali di riduzione.
Il servizio può essere attivato **se il contraente ha almeno 55 anni quando ne fa richiesta**.

Importo pagabile
Quando viene attivato il servizio, il contraente indica quale importo desidera ricevere al netto della tassazione. L'importo deve essere:
- minimo € 1.000
- massimo il 10% del valore del contratto, calcolato sull'ultima valorizzazione al momento della richiesta. Se attivato alla sottoscrizione del contratto, il 10% è riferito alla somma delle componenti destinate all'investimento in quote e in gestione separata.

La somma pagata può non coincidere con quella richiesta, a causa delle variazioni del valore delle quote e per effetto della tassazione.

Esecuzione
A ogni ricorrenza annuale del contratto, Generali Italia disinveste nella stessa percentuale dal valore in gestione separata e dal valore in quote di OICR calcolato nel giorno riferimento.

Se il servizio è attivato:
- alla sottoscrizione del contratto o nei primi due anni: i pagamenti iniziano alla seconda ricorrenza annuale del contratto
- dal terzo anno in poi: i pagamenti iniziano alla prima ricorrenza annuale successiva alla richiesta. La richiesta va comunque effettuata **almeno 30 giorni prima** di tale ricorrenza.

Il contraente può chiedere di variare l'importo al massimo due volte, nei limiti indicati.

Durata e disattivazione
Il servizio prosegue fino all'esaurimento del valore del contratto o alla richiesta di disattivazione, che deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della ricorrenza successiva.
Non è possibile riattivare il servizio.

Estinzione
Generali Italia effettua il pagamento in modo automatico anche se l'importo richiesto è superiore al valore residuo del contratto. In questo caso l'operazione estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto.

Se dopo l'operazione il valore di riscatto residuo è inferiore a € 2.000 o alla metà dell'importo richiesto, Generali Italia paga il valore di riscatto totale e il contratto è quindi risolto.

Gli importi sono pagati con bonifico su conto corrente intestato al contraente.
I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente con appendice.

Art. 14 Servizio "Cambia linea": cambio tra linee di investimento

Il contraente può scegliere di cambiare la linea di investimento in quote:
- dopo un anno dalla decorrenza del contratto

- solo totalmente.

Alla data della richiesta, il servizio “Bilancia”, se attivato, deve essere già concluso.

La nuova linea di investimento potrebbe essere composta da OICR non presenti o presenti in percentuali diverse rispetto alla linea di provenienza ed quindi è necessaria una conversione tra OICR che compongono le due linee.
A seguito della richiesta di switch, l’importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote relative ai comparti non presenti o presenti con percentuali diverse rispetto a quella di destinazione, in base al valore unitario delle quote dei comparti della linea di investimento iniziale nel giorno di riferimento.

Composizione linee

Linea di investimento	Fondi	Peso %
1	Fondo A	25%
	Fondo B	50%
	Fondo C	25%
2	Fondo A	50%
	Fondo B	50%

Switch da linea 1 a Linea 2

Linea di investimento di partenza			Linea di investimento di destinazione		
1	Fondi	Peso %	2	Fondi	Peso %
	Fondo A	25%		Fondo A	50%
	Fondo B	50%		Fondo B	50%
	Fondo C	25%			

Nell’esempio sopra riportato, per allineare la linea 1 alla linea 2, è necessario convertire solo le quote del fondo C nelle quote del fondo A già presente nella linea di investimento di partenza.

Disinvestimento:
Il numero delle quote da disinvestire è calcolato secondo il valore unitario delle quote dei singoli comparti di OICR nel secondo giorno di valorizzazione precedente alla richiesta. Se in tale giorno non è presente una quotazione per uno o più comparti coinvolti nell’operazione, per quel o quei comparti si prende quella disponibile nel giorno precedente. Il disinvestimento è effettuato al valore unitario delle quote dei comparti nel giorno di riferimento (art. 7: secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta), al netto delle commissioni di cambio linea.

Reinvestimento:
- se effettuato in un comparto dello stesso OICR o di un OICR diverso, ma che consente contestuale disinvestimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento
- in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento dei comparti.

Esempio: se il fondo C appartiene a una Sicav diversa rispetto ai fondi A e B, e se il cliente ha effettuato la richiesta in agenzia lunedì 1 marzo:

- le operazioni di disinvestimento avvengono al valore unitario di mercoledì 3 marzo (supponendo che in quella settimana non ci siano festività o chiusure delle borse dello Stato in cui sono quotati i fondi in questione);
- le operazioni di investimento nel fondo A sono effettuate al valore unitario di venerdì 5 solo se la precedente operazione di disinvestimento del fondo C è andata a buon fine ed è stata regolata nel conto corrente di Generali Italia il 5 marzo o nel giorno precedente. Se il disinvestimento del fondo C è regolato dopo il 5 marzo, anche l’operazione di investimento è posticipata.

Durante il cambio di linea non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza, che riprendono, una volta concluso il cambio, con la prima valorizzazione delle quote della nuova linea.
I premi versati dopo la richiesta di cambio sono investiti nella nuova linea.

I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente con appendice.

Assicurazioni complementari (facoltative)

Art. 15 Servizio “Tutela”: assicurazioni facoltative complementari

Quando sottoscrive il contratto, il contraente può integrare la prestazione in caso di decesso dell’assicurato prevista dall’assicurazione principale con una o più assicurazioni complementari facoltative.

- Temporanea caso morte (TCM) a premio annuo e capitale costante e Family care a premio annuo (→ art. 16)
- Temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante (→ art. 17)
- Family care a premio unico (→ art. 18)

- Temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio del capitale per morte da incidente stradale (ACMA-IS), con capitali assicurati più elevati (a parità di premio) per i clienti iscritti al programma Più Generali[2] (ACMA-IS Plus) (→ art. 19)

Per queste assicurazioni facoltative valgono le seguenti **norme comuni**:

- operano solo se inserite in polizza
- si risolvono, non producono effetto e il relativo premio versato è acquisito da Generali Italia:
  - se alla scadenza di esse l'assicurato è in vita
  - in caso di riscatto totale dell'assicurazione principale
- non prevedono questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti
- le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete per una corretta valutazione del rischio da parte di Generali Italia
- il premio è calcolato sulla base dell'età assicurativa dell'assicurato e del capitale assicurato complementare.

Art. 16 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo costante e capitale costante

Prestazione
Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Capitale
Il capitale assicurato è determinato a multipli di € 10.000, scelto dal contraente tra un minimo di € 10.000 e un massimo di € 50.000).
Il capitale assicurato è costante per tutta la durata dell'assicurazione facoltativa.

Interruzione del versamento dei premi: risoluzione del contratto
Se anche una sola rata del premio non è versata, dopo 30 giorni dalla scadenza del versamento, la copertura complementare si estingue e **i premi versati sono acquisiti** da Generali Italia.
Il premio deve essere versato anche se Generali Italia non invia gli avvisi di scadenza.

Ripresa dei versamenti dei premi: riattivazione
Se il versamento dei premi è interrotto, la copertura complementare può essere riattivata entro un anno dalla scadenza della prima rata non versata.
La copertura è così ripristinata come se non ci fosse stata interruzione, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui è versato il dovuto.
La riattivazione è possibile solo dopo che i premi arretrati sono stati versati; può avvenire su richiesta scritta del contraente e solo con accettazione scritta di Generali Italia, che può chiedere accertamenti sanitari e decidere tenendo conto dell'esito.

Integrazione "Family Care" per il caso morte accidentale da infortunio a premio annuo costante

Quando sottoscrive il contratto, il contraente può chiedere l'integrazione "Family Care" a capitale e premio annuo costanti. "Family Care" prevede il pagamento di un capitale aggiuntivo nel caso in cui il decesso dell'assicurato e di almeno un componente del suo nucleo familiare (persona che fa parte dello stesso stato di famiglia alla data dell'evento) avvengano, nel corso della durata dell'assicurazione facoltativa, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili a seguito del medesimo evento, derivanti dalla medesima causa accidentale esterna.

L'integrazione opera solo se indicata in polizza ed è **riservata ai clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"**[2].

Il capitale assicurato aggiuntivo è pari a quello dell'assicurazione temporanea caso morte (TCM), riportato in polizza.
In ogni caso il capitale aggiuntivo massimo assicurabile è il valore minore tra € 50.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.
Il contraente versa € 10 per ogni € 10.000 di capitale aggiuntivo assicurato.

In alternativa, i clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali" possono anche scegliere l'integrazione "Family Care" per il caso morte accidentale da infortunio a premio unico.

Art. 17 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante

Prestazione
Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Premio e capitale
Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000.
Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra:
- un minimo di € 10.000
- un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.
Il capitale assicurato è costante per tutta la durata dell'assicurazione facoltativa.

[2] I termini e le condizioni d'uso del programma di fedeltà "Più Generali" sono disponibili sul sito. www.generali.it.

Art. 18 Assicurazione temporanea caso morte da infortunio a premio unico e capitale costante (Family Care)

Prestazione
Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario se, nel corso della durata dell'assicurazione facoltativa, l'assicurato e almeno un componente del suo nucleo familiare (persona che fa parte dello stesso stato di famiglia alla data dell'evento) decedono in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili a seguito del medesimo evento, derivanti dalla medesima causa accidentale esterna.

L'assicurazione opera solo se indicata in polizza ed è **riservata ai clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"**[3].

Premio e capitale
Il capitale assicurato aggiuntivo si determina a multipli di € 10.000.
Il contraente sceglie il capitale assicurato aggiuntivo, tra:
- un minimo di € 10.000
- un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato aggiuntivo, il contraente versa un premio di € 10.

Art. 19 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)

Prestazione
Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, **in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne**, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.
Questo capitale è raddoppiato se il decesso avviene per infortunio causato da **incidente stradale**.

Premio e capitale assicurato
Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000.
Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra:
- un minimo di € 10.000
- un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

A.C.M.A. – I.S. Plus riservata ai Clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"[4]
Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 15.000.
Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra:
- un minimo di € 15.000
- un massimo pari al valore minore tra € 150.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 15.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 20 Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non è assicurabile chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 80 anni e 6 mesi.

Assicurazioni complementari

Non è assicurabile:
- TCM a premio annuo e Family Care a premio annuo: chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 60 anni e 6 mesi
- TCM a premio unico: chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 40 anni e 6 mesi
- Family Care a premio unico, A.C.M.A.-I.S. e A.C.M.A.-I.S. Plus: chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 65 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 21 Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

[3] V. nota 2
[4] V. nota 2

Non ci sono limitazioni/esclusioni.

Assicurazione complementare TCM a premio annuo e a premio unico
L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.

Esclusioni
È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
  - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
  - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento di attività sportive pericolose, come alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour)
- svolgimento di attività professionali che espongono l'assicurato a specifici rischi, come il lavoro su aerei non di linea (per voli non di linea si intendono voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.), lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione che è la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti al posto di quella assicurata.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni; per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza.

Assicurazione complementare Family Care a premio annuo e a premio unico
L'integrazione "Family Care" non opera se il decesso si verifica dopo un anno dall'evento accidentale che l'ha causato.
Sono applicabili le stesse condizioni ed **esclusioni** previste per l'assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo se compatibili.

Assicurazione complementare A.C.M.A. – I.S. e A.C.M.A. – I.S. plus
Per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus si applicano le stesse condizioni previste per l'assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo (→ art. 18) se compatibili; inoltre non è coperto il decesso per lesioni causate da:

- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni.
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate.

È pure escluso il decesso:

- per malaria, avvelenamenti, infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

Ulteriori limitazioni per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus:

La copertura non opera se:
- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 22 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo non esatto, premi e prestazioni dell'assicurazione complementare a premio annuo sono rettificati.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.
Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.
Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia[5] o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:
- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per come presentare le richieste si trovano su www.generali.it e nelle agenzie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:
- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede[6]
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà[7], da cui risulti:
  - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
  - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
  - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- se operano assicurazioni complementari: relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato[8] e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
  - esami clinici
  - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
  - verbale dell'autopsia se eseguita
  - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.
- inoltre, solo per l'assicurazione complementare "Family Care":

[5] La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

[6] L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

[7] Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

[8] È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

- certificato di morte del familiare diverso dall'assicurato o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte del familiare sottoscritta da un erede[9]
- autocertificazione di stato di famiglia alla data dell'evento[10]
- documentazione comprovante che i decessi sono stati causati dallo stesso evento accidentale (per esempio: verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118); verbale dell'autopsia se eseguita; verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi).

Generali Italia si riserva di non accettare documentazione, anche di carattere non sanitario, presentata dai beneficiari a supporto della richiesta di pagamento, prodotta da medici, strutture sanitarie o autorità di uno Stato nel quale Generali Italia non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, e in cui non vi sia una rappresentanza diplomatico-consolare italiana: ciò al fine di ricevere documentazione avente valore legale in Italia - secondo quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle normative europee e internazionali vigenti al momento della denuncia di decesso - a garanzia dell'autenticità e validità di tali atti e documenti, nonché della regolarità delle abilitazioni e delle autorizzazioni dei soggetti/enti che li hanno emessi/rilasciati. In tali casi, Generali Italia può non procedere al pagamento delle prestazioni previste dal "servizio tutela".

Documenti necessari **in caso di riscatto**:
- certificato o autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 24 Limiti e mezzi di versamento del premio

Il contratto prevede un **premio unico iniziale ed** eventuali **premi unici aggiuntivi**. Generali Italia può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

Premio unico iniziale: importo minimo € 10.000
Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 5.000 (€ 2.500 per iscritti al programma Più Generali)
Premi complessivi: importo massimo € 500.000

Gli importi comprendono i costi e l'eventuale premio per assicurazioni facoltative.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio, per l'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari a premio unico, può avvenire con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato [11];
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale[12] intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario[13];
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e

Non è possibile versare i premi in contanti.

Per le **assicurazioni complementari a premio unico**: il premio deve essere versato insieme al premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per le **assicurazioni complementari a premio annuo**:
- devono essere versati i premi annui di importo costante, anche con rate semestrali o mensili (maggiorate per il frazionamento, come indicato in polizza); non sono possibili altre forme di rateazione;
- il premio può essere versato solo con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit); il contraente deve comunicare a Generali Italia se modifica il rapporto di conto corrente.

[9] Vedi nota 6

[10] Vedi nota 6

[11] Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

[12] In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

[13] V. nota 11.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 25 Durata

Il contratto è “a vita intera”, cioè la sua durata va dalla data di decorrenza indicata in polizza al decesso dell’assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

Le coperture complementari hanno le seguenti durate:

- TCM a premio annuo, Family care a premio annuo e unico, ACMA-IS e ACMA-IS Plus: **10 anni**
- TCM a premio unico: **15 anni** se alla decorrenza del contratto l’assicurato ha un’età pari o superiore a 18 anni ed inferiore a 30 anni e 6 mesi, **10 anni** se alla decorrenza del contratto l’assicurato ha un’età pari o superiore a 30 anni e 6 mesi ed inferiore a 40 anni e 6 mesi

Art. 26 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione
Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato consenso scritto alla proposta di assicurazione.

Entrata in vigore
Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

In caso di versamento con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell’intermediario.
In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall’ufficio postale.

Con riferimento all’assicurazione facoltativa di cui all’art. 16, che prevede solo l’addebito diretto SEPA (SDD), i premi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento della prima rata di premio e delle successive.

Art. 27 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Generali Italia informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento. Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell’entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 28 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Generali Italia[14] o all’agenzia alla quale è assegnato il contratto.
Dalla data di ricevimento della raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di:

[14] V. nota 5.

- eventuali imposte
- eventuale parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso, dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? ☑ SI ☐ NO

Art. 29 Riscatto dell'assicurazione principale

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, scrivendo a Generali Italia[15] o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:
- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Riscatto totale
Estingue il contratto e lo privo di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto è pari al valore del contratto alla data di richiesta, al netto dei costi. Per la parte in quote di OICR, per calcolarlo si utilizza il valore di ciascuna quota nel giorno di riferimento relativo al riscatto.

Riscatto parziale
Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.
Se attivato il servizio "Bilancia" il riscatto parziale può essere chiesto:
- se il servizio è già concluso
- se ancora attivo, dopo averne richiesto la conclusione anticipata.

Il contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in gestione separata che al valore in quote di OICR.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.
L'importo di riscatto e il valore di riscatto che rimane dopo il riscatto stesso devono esser almeno pari a € 2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art.5).

Per le assicurazioni complementari non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 30 Costi

Costi sul premio dell'assicurazione principale

Diritti di emissione	10 euro 5 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
Diritti di quietanza	2,50 euro per ogni versamento di premio unico aggiuntivo 1 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
Costi percentuali	0% sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi
Cifra fissa	150 euro sul premio unico iniziale; 100 euro sui premi unici aggiuntivi

Costi sui premi per coperture complementari facoltative a premio unico

Caricamenti	**Costo percentuale**	12%	*TCM, A.C.M.A.- I.S., A.C.M.A.- I.S Plus*

[15] V. nota 5.

		18%	*Family Care*

Costi sui premi per coperture complementari facoltative a premio annuo

Diritti	**di quietanza**	0,50 euro	
Caricamenti	**Cifra fissa**	18 euro	per ogni annualità di premio (prevista solo per TCM)
	Costi percentuali	10%	applicato al premio della copertura complementare TCM al netto dei diritti di emissione (o quietanza) e della cifra fissa
	Costi percentuali	18%	applicato al premio della copertura *Family Care* al netto dei diritti di emissione o quietanza

Addizionali di frazionamento	
Mensile	2,5%
Semestrale	1,7%
Annuale	0%

Costi per Riscatto

Costo amministrativo: 10 euro
Se il riscatto **è chiesto prima che siano trascorse 5 annualità**: al valore in gestione separata si applica una **percentuale di riduzione**, così determinata:

riscatto nel corso della 2ª annualità	riscatto nel corso della 3ª annualità	riscatto nel corso della 4ª annualità	riscatto nel corso della 5ª annualità
2%	1,5%	1%	0,5%

Costi per servizio " Cambia Linea"

Switch	
prima operazione	gratuita
ogni successiva operazione	60 euro

Costi sugli OICR

Commissione per la gestione e l'amministrazione del contratto: 2,25% del valore in quote di OICR.

Periodicità del prelievo: ogni 4 mesi e comunque prima delle seguenti operazioni sul contratto:
- pagamento della prestazione caso morte
- riassetto automatico della linea di investimento
- riscatto
- cambio linea di investimento
- esecuzione dei servizi " Consolida" , " Pianifica" e " Bilancia" (qualora attivato il servizio " Bilancia" , il prelievo avviene prima di ogni operazione, programmata bimestralmente).

Per i costi puntuali dei singoli OICR si rinvia ai relativi prospetti, disponibili sui siti internet delle rispettive SICAV:

BG COLLECTION INVESTMENTS - LUX IM www.bgfml.lu
GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG www.generali-investments.lu
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT www.blackrock.com
APERTURE Investors: www.generali-investments-luxembourg.com
PLENISFER INVESTMENTS SGR: www.generali-investments.lu

I link a questi siti sono disponibili anche su www.generali.it.

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti dal rendimento della gestione separata	1,75

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 4,10% ed inferiore 4,20%	0,03
pari o superiore al 4,20% ed inferiore 4,30%	0,06
…	…
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento dello 0,1%, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.	

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 31 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, scrivendo a Generali Italia[16] o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:
- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario
Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione[17]: quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 32 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato[18], se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo se annotati su appendice.

In caso di cessione, tutti i servizi a richiesta sono disattivati; devono eventualmente essere richiesti di nuovo dal cessionario.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 33 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge[19] le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 34 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 35 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente[20]. Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

[16] V. nota 5.
[17] Art. 1920 del Codice civile.
[18] V. nota 6.
[19] Art. 1923 del Codice Civile.
[20] Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 36 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

ALLEGATI

Allegato 1: Regolamento della Gestione separata GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE
3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI
4. Investimenti obbligazionari
L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.
Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo	100%
Investimenti immobiliari	massimo	40%
Investimenti azionari	massimo	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo	10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI
5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE
7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa.

Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.
Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE
10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 2: Composizione delle linee di investimento

Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di investimento Challenge e Challenge Plus.

Di seguito si riportano gli OICR che compongono le linee alla data di redazione di questo allegato.

Linea Challenge

Macro Temi	Nome comparto	Codice ISIN	%
Impatto sociale	Lux IM Global ESG	LU2344430546	2,0%
	LUX IM ESG World Equities	LU2344430033	5,0%
	Lux IM GIS ESG Sycomore European Equities	LU2344427161	4,0%
	LUX IM Global Emerging Equities	LU2344429969	2,0%
	Generali Sustainable World Equities	LU0260157663	9,0%
	Lux IM ESG UBS Global Climate Change	LU2344434613	1,0%
	Blackrock SF Impact World Equity	LU1254583435	5,0%
Opportunità settoriali	Lux IM Smart Industries	LU2344430462	8,0%
Nuovi modelli di business	Lux IM Fidelity Technology Opportunities	LU2475533472	10,0%
	Lux IM AI & Data	LU2344411835	3,0%
	Aperture European Innovation	LU2077747074	1,0%
	Lux IM Innovation Strategy	LU2344430116	5,0%
	Lux Im Consumer Tech	LU2344423251	5,5%
Stabilizer	Lux IM Morgan Stanley Diversified Risk Control	LU2344431437	3,0%
	Aperture Credit Opportunities	LU1958553239	6,0%
	Lux IM Sycomore Next Generation	LU2344423095	5,0%
	Plenisfer Destination Value Total Return	LU2087694480	5,5%
	GIS Euro Short Term	LU0145484910	2,0%
	Lux IM Flexible Global Equities	LU2344428482	13,0%
	BG Collection Dynamic Allocation	LU0900381764	5,0%

Linea Challenge Plus

Macro Temi	Nome comparto	Codice ISIN	%
Impatto Sociale	Lux IM ESG Sycomore European Equities	LU2344427161	8,0%
	LUX IM ESG World Equities	LU2344430033	4,0%
	GIS Sustainable World Equities	LU0260157663	9,3%
	Lux IM ESG UBS Global Climate Change	LU2344434613	2,0%
	Blackrock World Impact	LU1254583435	4,5%
	Lux IM Global ESG	LU2344430546	4,5%
	LUX IM Global Emerging Equities	LU2344429969	2,0%
	Lux IM ESG Green Energy	LU2344423178	1,0%
	Lux IM Smart Industriess	LU2344430462	9,0%
Nuovi modelli di business	Lux IM Fidelity Technology Opportunities	LU2475533472	15,7%
	Aperture European Innovation	LU2077747074	1,0%
	LUX IM AI & Data	LU2344411835	4,0%
	Lux IM Innovation Strategies	LU2344430116	4,0%
	Lux IM Consumer Tech	LU2344423251	8,5%
Stabilizer	BG Collection Sicav Morgan Stanley Active Allocation	LU0900383976	3,0%
	Lux IM Esg Sycomore Next Generation	LU2344423095	3,0%
	Plenisfer Destination Value Total Return	LU2087694480	3,0%
	Lux IM Flexible Global Equities	LU2344428482	11,5%

Sommario

DEFINIZIONI 3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 4
Art. 1 Oggetto del contratto 4
Assicurazione principale 4
Art. 2 Premi e loro investimento 4
Art. 3 Prestazione e garanzia 4
Art. 4 Valore del contratto 4
Art. 5 Clausola di rivalutazione 5
Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR 5
Art. 7 Giorno di riferimento 5
Servizi connessi all'assicurazione principale 6
Art. 8 Servizio "Opta" 6
Art. 9 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento 6
Art. 10 Servizio "Consolida": consolidamento dei risultati positivi 7
Art. 11 Servizio "Realizza": pagamento di risultati positivi 8
Art. 12 Servizio "Bilancia": investimento progressivo in quote 8
Art. 13 Servizio "Pianifica": pagamenti programmati 9
Art. 14 Servizio "Cambia linea": cambio tra linee di investimento 9
Assicurazioni complementari (facoltative) 10
Art. 15 Servizio "Tutela": assicurazioni facoltative complementari 10
Art. 16 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo costante e capitale costante 11
Art. 17 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante 11
Art. 18 Assicurazione temporanea caso morte da infortunio a premio unico e capitale costante (Family Care) 12
Art. 19 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.) 12
CHE COSA NON È ASSICURATO? 12
Art. 20 Persone non assicurabili 12
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 12
Art. 21 Esclusioni e limitazioni 12
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? 14
Art. 22 Dichiarazioni 14
Art. 23 Richieste di pagamento a Generali Italia 14
QUANDO E COME DEVO PAGARE? 15
Art. 24 Limiti e mezzi di versamento del premio 15
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 16
Art. 25 Durata 16
Art. 26 Conclusione ed entrata in vigore del contratto 16
Art. 27 Modifica delle condizioni del contratto 16
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? 16
Art. 28 Recesso 16
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? ☑ SI ☐ NO 17
Art. 29 Riscatto dell'assicurazione principale 17
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? 17
Art. 30 Costi 17
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO 19

Art. 31 Beneficiario 19
Art. 32 Cessione, pegno e vincolo 19
Art. 33 Non pignorabilità e non sequestrabilità 19
Art. 34 Rinvio alle norme di legge 19
Art. 35 Foro competente 19
Art. 36 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 20
ALLEGATI 21
Allegato 1: Regolamento della Gestione separata GESAV 21
Allegato 2: Composizione delle linee di investimento 23

Pagina lasciata intenzionalmente libera

generali.it

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.